



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ATTUAZIONE DEL “**COMMON UNDERSTANDING**” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

« DIRETTIVE OPERATIVE SUL PROCESSO DI VERIFICA PREVENTIVA SUGLI AIUTI DI STATO »

(Allegato A)

Anno 2017

Premessa

Le presenti direttive sul processo di verifica preventiva sulla presenza di aiuti di Stato, **sono adottate** in attuazione del “*Common Understanding*” – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia, **secondo le indicazioni impartite dalla Circolare** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee di cui alla **nota prot. 1731 del 15 febbraio 2017**.

Le direttive delineano **il modello organizzativo** nonché i **criteri e le modalità procedurali** necessarie ad effettuare le verifiche *ex ante* sugli atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) concesse a favore di soggetti che esercitano attività economica, a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse: europea, statale o regionale.

1. Assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale con riferimento alla materia degli aiuti di Stato

Le presenti direttive riguardano l'attività della Giunta regionale e non investono l'attività riferibile al Consiglio regionale, anche quando esercitata su atti di iniziativa di Giunta.

Il Servizio *Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato* della Direzione Generale della Regione è **individuato per la Giunta regionale quale Distinct body** a cui sono assegnati i compiti e le funzioni previste dall'Accordo del “*Common Understanding*”.

Al fine di assicurare una migliore *compliance* alla normativa europea sugli aiuti di stato, **tutte le strutture della Giunta regionale** che predispongono atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti esercitanti attività economica, **sono tenute a compilare la «Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato», da porre a corredo della proposta di atto.**

Il **Distinct Body** è tenuto:

- a **dare supporto** al Servizio competente in materia di **assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, su richiesta, sotto forma di pareri scritti, obbligatori e non vincolanti**, per la verifica *ex ante* di tutte le proposte di atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE;
- **dare supporto** a tutte le strutture regionali, **su richiesta facoltativa e sotto forma di pareri scritti (o mediante menzione nell'atto), di carattere non vincolante** – per la della verifica *ex ante* di tutte le proposte di atti, anche dirigenziali, che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, nonché per l'identificazione della base giuridica europea, idonea a garantire che la misura sia considerata “*compatibile*” e “*legale*” rispetto alla normativa europea;
- a **supportare** – il Servizio competente in materia di **assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, nonché le strutture regionali** (su loro richiesta) alla verifica della **corretta compilazione della c.d. «Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato» che costituirà parte integrante del fascicolo dell'atto proposto;**

In ogni caso il **Distinct Body è tenuto a garantire**, in maniera indipendente e secondo le modalità previste dal *Common Understanding* **la formulazione del proprio parere scritto**, contenente le valutazioni sugli atti delle strutture della Giunta regionale, che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che

esercitano attività economica **che costituisce parte integrante del fascicolo sulla misura di aiuto**. Il suddetto parere è allegato alla documentazione della misura d'aiuto, per i seguiti di competenza nei confronti del *Dipartimento Politiche europee* della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e della **Commissione europea**, in caso di eventuale procedura di notifica o per la procedura di comunicazione in esenzione da notifica.

2. Ambito di applicazione della presente direttiva e tipologia degli atti oggetto del controllo preventivo in materia di aiuti di Stato

Gli atti da sottoporre a verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato sono:

- a) le **proposte di deliberazioni di Giunta regionale** relative a:
 - atti normativi, quali i progetti di legge e/o le proposte di regolamento regionale
 - atti di approvazione ed esecuzione degli accordi di programma nazionali;
 - atti di approvazione ed esecuzione degli accordi di programma quadro regionali (APQ);
 - Bandi o Avvisi attuativi dei Programmi operativi regionali dei Fondi SIE che impattano la normativa europea sugli aiuti di Stato;
 - ogni altro atto di competenza della Giunta regionale i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato;
- b) gli **atti presidenziali** i cui contenuti riguardano misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti che esercitano attività economica e assumono rilevanza per la loro possibile natura di aiuti di Stato;
- c) le **determinazioni dei Direttori** di Dipartimento **o dei Dirigenti** di Servizio che approvano Bandi o Avvisi attuativi dei Programmi operativi regionali dei Fondi SIE o di altra programmazione nazionale o regionale;
- d) **ogni altro atto** dei **Direttori** di Dipartimento o dei **Dirigenti** di Servizio **i cui contenuti riguardano** misure che hanno un **impatto sulle risorse pubbliche** (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) **concessi a favore di soggetti che esercitano attività economica** e assumono rilevanza per la loro possibile natura di aiuti di Stato;

Giova ricordare che la verifica sull'esistenza o meno di un aiuto di Stato diventa tanto più importante e rilevante in quanto dal 1° luglio 2017 se una misura costituisce aiuto di Stato, essa deve essere inserita nel *Registro Nazionale degli Aiuti di Stato*.

Infatti, ai sensi dell'articolo **articolo 52 della legge n. 234/2012, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'adempimento degli obblighi di inserimento e di interrogazione** del Registro degli Aiuti di Stato **costituiranno condizione legale di efficacia dei provvedimenti** che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L'inadempimento dei predetti obblighi comporta **la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti** ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

3. Strumenti per l'analisi degli atti interessati dalla presente direttiva

Lo strumento da utilizzare per la verifica preventiva è la *Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato*, composta dalle **Sezioni 0, 1 e 2**.

La **Sezione 0**, esclude ogni ipotesi di aiuto di stato.

La **Sezione 1** contiene **una valutazione sui requisiti, cumulativamente necessari, per qualificare un finanziamento pubblico come un aiuto di Stato**, ai sensi dell'articolo 107, par. 1 del TFUE.

La **Sezione 2** contiene **gli elementi per la verifica della compatibilità e della legalità procedurale** della misura d'aiuto, una volta accertato il finanziamento pubblico come tale.

4. Iter procedurale e assetto delle competenze.

4.1 Proposte di atti presidenziali o di deliberazioni di Giunta regionale

Ciascuna proposta di **atto presidenziale o proposta di deliberazione di Giunta** che prevede la concessione risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, relativamente alle tipologie individuate nel paragrafo 2, per poter essere sottoposta all'approvazione, **deve essere corredata della relativa Scheda di controllo sugli aiuti di Stato**, debitamente compilata, sottoscritta e posta in allegato alla stessa proposta di deliberazione dal Servizio proponente.

Il Servizio proponente è tenuto a compilare la **Scheda di controllo**, o per la **Sezione 0**, in caso di esclusione dal campo di applicazione della normativa aiuto, **oppure**, in alternativa, **le Sezioni 1 e 2** in caso di sussistenza di un aiuto di Stato. In ogni caso è il Servizio proponente che assume la responsabilità della valutazione effettuata con la Scheda di controllo.

Per le proposte di atto sottoposte al Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, in esito alla compilazione della Scheda di controllo, si possono configurare le seguenti ipotesi:

1. la misura contenuta nell'atto proposto **non configura aiuto di Stato**.
In tal caso il Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale effettua **la verifica formale che la proposta di atto sia accompagnata dalla Scheda di controllo aiuti di Stato**, così come elaborata dal Servizio proponente e, su propria valutazione **può acquisire** al fascicolo della proposta di atto **anche il parere del Distinct Body**.
 - a) **Se il parere** del Distinct Body **conferma** l'esclusione della presenza di aiuti di Stato, **l'atto procede nell'iter** ordinario di approvazione.
 - b) **Se il parere** del Distinct Body **risulta difforme** dalla valutazione espressa sulla Scheda di verifica, **la proposta è restituita** al Servizio proponente.
2. la misura oggetto dell'atto proposto **configura aiuto di Stato**.
In tale ipotesi il Servizio proponente è tenuto alla compilazione della “*Sezione 1*” e “*Sezione 2*” della scheda.
A sua volta, il Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale verificato che la proposta di deliberazione è accompagnata dalla Scheda di controllo così come elaborata dal Servizio proponente, **acquisisce al fascicolo**, su richiesta, **anche il parere del Distinct Body**.
 - a) In presenza della conferma dell'aiuto, **se il parere del Distinct Body conferma le valutazioni della Scheda**, e da **conferma anche della correttezza delle modalità attuative** definite dalla normativa europea, l'atto procede nell'iter ordinario di approvazione e attuazione a cura del Servizio proponente, senza ulteriori passaggi procedurali se trattasi di aiuti concessi in forza di un **Regolamento UE “de minimis”**.
 - b) **Se il parere** del Distinct Body **è difforme** alla valutazione espressa sulla Scheda di verifica, **la proposta di deliberazione è restituita** al Servizio proponente.

Nel caso in cui lo strumento indicato nella **Scheda - Sezione 2** per l'attuazione della misura sia:

- un **Regolamento UE di «esenzione dall'obbligo di notifica preventiva»**, la proposta di atto l'atto procede nell'iter di approvazione sopra descritto e, a seguito dell'adozione della deliberazione, il Servizio proponente trasmette l'atto approvato in via definitiva e la scheda tecnica al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, per avviare l'iter di comunicazione in esenzione attraverso il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (di seguito sistema SANI) entro i termini stabiliti dai Regolamenti europei;
- una **disciplina europea che prevede la notifica preventiva**:

- nel caso di **atti presidenziali** o **proposte di deliberazione di Giunta** relative **agli atti individuati al paragrafo 2, diversi dai progetti di legge**: a seguito dell'adozione preliminare dell'atto, che dovrà contenere espressamente la clausola sospensiva di *stand still*, il Servizio proponente lo trasmette, unitamente alla scheda tecnica, al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, **e avvia l'iter di notifica**, mediante il sistema SANI. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato tramite il sistema SANI procede alla notifica preventiva alla Commissione europea del progetto di aiuto di Stato. L'atto seguirà il proprio iter di attuazione, solo dopo il ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione espressa all'attuazione dell'aiuto;
- nel **caso di progetti di legge**: l'atto dovrà contenere necessariamente la clausola sospensiva di *stand still* per la preventiva notifica, e una volta adottato secondo quanto previsto nell'iter di approvazione presso il Consiglio regionale corredato della Scheda aiuti di Stato e del parere del Distinct Body, il Servizio proponente lo trasmette unitamente al Servizio competente in materia di aiuti di Stato il quale avvia l'iter procedurale nel sistema SANI. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato provvede, tramite sistema SANI, alla notifica preventiva alla Commissione europea del progetto di aiuto di Stato. Solo successivamente al ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'aiuto di Stato l'atto proseguirà il proprio iter di approvazione definitiva ovvero entreranno in vigore le disposizioni approvate con *clausola sospensiva*, secondo le previsioni della l.r. 39/2014.

4.2 Determinazioni dei Direttori di Dipartimento o dei Dirigenti di Servizio.

Ciascun **atto direttoriale o dirigenziale** che prevede la concessione risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti che esercitano attività economica, relativamente alle tipologie individuate nel paragrafo 2, lettere c) e d) per poter essere approvato, **deve essere corredato della relativa Scheda di controllo sugli aiuti di Stato**, debitamente compilata, sottoscritta e posta in allegato allo stesso atto.

Il Servizio proponente è tenuto a compilare la **Scheda di controllo**, o per la **Sezione 0**, in caso di esclusione dal campo di applicazione della normativa aiuto, **oppure**, in alternativa, **le Sezioni 1 e 2** in caso di sussistenza di un aiuto di Stato. In ogni caso è il Servizio proponente che assume la responsabilità della valutazione effettuata con la Scheda di controllo.

In esito alla compilazione della Scheda di controllo, si possono configurare le seguenti ipotesi:

1. la misura oggetto dell'atto **non configura aiuto di Stato**, l'atto procede nel normale iter di approvazione con a corredo la Scheda di controllo compilata solo per la "*Sezione 0*".
2. la misura oggetto dell'atto **configura aiuto di Stato**, il Servizio proponente procede alla compilazione della "*Sezione 1*" e "*Sezione 2*" della scheda.

In presenza di una conferma dell'aiuto, e nel caso in cui lo strumento indicato nella Scheda - **Sezione 2** per l'attuazione della misura sia:

- un **Regolamento UE "de minimis"**, l'atto procede nell'iter di approvazione e viene attuato dal Servizio proponente;
- un **Regolamento UE di «esenzione dall'obbligo di notifica preventiva»**, l'atto è approvato e successivamente trasmesso dal Servizio proponente unitamente alla scheda tecnica al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, per avviare l'iter per gli obblighi di comunicazione in esenzione attraverso il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (di seguito sistema SANI) entro i termini stabiliti dai Regolamenti europei;
- una **disciplina europea che prevede la notifica** preventiva: a seguito dell'adozione preliminare dell'atto, che dovrà contenere espressamente la clausola sospensiva di *stand still*, il Servizio proponente lo trasmette, unitamente alla scheda tecnica, al Servizio competente in materia di aiuti di

Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, e avvia l'iter di notifica, mediante il sistema SANI. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato tramite il sistema SANI stesso procede alla notifica preventiva alla Commissione europea del progetto di aiuto di Stato. L'atto seguirà il proprio iter di attuazione, solo dopo il ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione all'attuazione dell'aiuto.

4.3. Richiesta dei pareri al Distinct Body.

Nel caso in cui per l'ipotesi di finanziamento in esame **permanga una situazione di incertezza** in relazione alla sussistenza o meno di aiuti di Stato, **il Servizio proponente è tenuto a richiedere parere scritto, obbligatorio e non vincolante** al Distinct Body.

Il parere è reso dal Distinct Body

1. sulla base delle informazioni contenute sulla scheda di controllo nonché di tutte le informazioni rese, in forma scritta, complete di tutti gli elementi istruttori, degli elementi fattuali e delle analisi economiche svolte dalla struttura regionale proponente.
2. in base alla disamina della normativa europea, della prassi decisionale della Commissione europea nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

In ordine alla natura del parere reso, si precisa che esso assume la forma di **parere obbligatorio e non vincolante. In presenza del parere del Distinct Body, ciascuna struttura regionale è tenuta a darne atto** nella proposta di Atto presidenziale, di deliberazione di Giunta regionale o di atto Direttoriale e/o Dirigenziale, rispetto all'avvenuta acquisizione e rispetto al contenuto stesso, ferma restando la piena autonomia decisionale delle strutture regionali competenti in relazione ad una adozione dell'atto stesso, sebbene non conforme al parere del Distinct Body.

Il parere è di norma reso **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta della struttura regionale proponente.

In caso di richiesta scritta di parere, avanzata dal Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale la proposta di atto non può essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di Giunta, in assenza del parere del Distinct Body.

Da ultimo, il **Servizio competente in materia di aiuti di Stato** assicura a tutte le strutture regionali ogni supporto di natura consulenziale per l'elaborazione della *Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di stato* e/o per l'elaborazione degli atti di approvazione delle misure d'aiuto. In questo senso, laddove il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato richieda una valutazione caso per caso, che veda coinvolto anche il sistema di **Coordinamento nazionale per gli aiuti di Stato** il supporto è garantito sia verso le istanze nazionali competenti, Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ed Agenzia nazionale per la Coesione territoriale, sia verso i Servizi della Commissione europea.

Nel caso in cui, un Servizio proponente competente per l'elaborazione di una misura d'aiuto, intenda formulare richieste di parere ad amministrazioni nazionali, siano esse incardinate nelle strutture previste per la gestione dei Fondi SIE, sia per il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto ad informare tempestivamente dell'iniziativa il Distinct Body ed a trasmettere la relativa documentazione allo stesso.

A tal proposito si precisa le amministrazioni nazionali citate non esamineranno le suddette richieste in assenza del parere del Distinct Body.